

VOLUNTARY DISCLOSURE/ La vera variabile della legge è la copertura penale

Ravvedimento più conveniente

La procedura di integrazione batte le nuove regole

DI DUILIO LIBURDI

La voluntary disclosure è definitiva ma con scarsa convenienza nelle situazioni nelle quali sarà possibile accedere al ravvedimento operoso: dal 1° gennaio 2015, infatti, l'integrazione o la presentazione ora per allora del quadro RW comporterà, per esempio, il fatto di non produrre nessuna documentazione. Che, certamente, potrà essere richiesta in tempi più lunghi ma implicherà una attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria che, invece, con la disclosure, è immediata. La vera variabile, sarà rappresentata dalla copertura di carattere penale mentre, sugli aspetti amministrativi, l'applicazione del provvedimento speciale di sanatoria ha una convenienza tutta da valutare e molte incognite pratiche legate all'approccio che sarà tenuto da parte dell'amministrazione finanziaria.

Sono queste le impressioni che si ricavano leggendo il testo del provvedimento sulla voluntary disclosure approvato ieri dal senato.

I vantaggi e gli sconti della voluntary disclosure. Da un punto di vista pratico, la domanda che i professionisti si sentono fare da coloro che sono interessati alla emersione è quella legata al costo e ai vantaggi, in termini di riduzione delle sanzioni amministrative, che accedere alla disclosure comporta. La risposta non può essere univoca in quanto la casistica è molto diffusa. Questo perché:

- l'indicazione è influenzata, in primis, dal luogo ove è detenuto l'investimento non dichiarato nel quadro RW, nonché dalla sua tipologia. È ovvio, infatti, che la disclosure più semplice è quella del contribuente che non ha dichiarato in uno stato white list un investimento statico, ad esempio un immobile. In questo caso si sa che la conseguenza è l'applicazione di una sanzione dell'1,5% su ogni anno di mancata dichiarazione da calcolarsi, peraltro, con il meccanismo del cumulo giuridico;
- se l'investimento

è un investimento finanziario, si apre uno scenario nel quale, a fronte della produzione della documentazione all'Agenzia delle entrate, si tratta di capire se sia possibile accedere al forfait o meno con la ulteriore ipotesi di dover includere anche una disclosure nazionale derivante dalla dismissione di attività estere poi reinvestite e produttive di reddito. In questo caso il costo della disclosure comporta il pagamento di:

- a) imposte sul reddito;
- b) sanzioni sulle imposte ridotte di un quarto e definibili con il pagamento del sesto;
- c) sanzioni sulla mancata compilazione del quadro RW;
- se l'investimento era detenuto in black list la questione diviene ancora più complessa perché, in generale,

la norma sul raddoppio dei termini di accertamento non è sterilizzata se non nel caso di stipula di un accordo con l'Italia. Inoltre, sempre in mancanza dell'accordo, la sanzione base del 6% non potrà mai essere pari a quella prevista nel caso di white list e dunque potrà attestarsi al massimo nella misura del 3%. Che, peraltro, potrà essere contestata anche in questa ipotesi, con un periodo di tempo raddoppiato.

Un quadro complessivo, dunque, che è incerto e che deve tenere conto, almeno nelle situazioni in cui non vi siano problematiche di natura penale, delle modifiche all'istituto del ravvedimento operoso in corso di definizione attraverso la legge di stabilità per il 2015.

Il forfait. Un aspetto che potrebbe, in qualche modo, essere di interesse per la disclosure è quello del forfait ai fini della determinazione dei rendimenti degli investimenti finanziari che in base alla norma è del 5%

con una tassazione del 27%. Nella legge la tassazione forfettizzata si applica laddove la consistenza alla fine di ogni periodo di imposta oggetto di potenziale sanatoria, sia non superiore a 2 milioni di euro. Il che, ipotizzando un orizzonte temporale di quattro o cinque periodi di imposta, potrebbe voler dire che i patrimoni finanziari sino a 10 milioni di euro potrebbero fruire di tale meccanismo. Anche questo, però, è un aspetto da approfondire in quanto, in tempi di rendimenti estremamente ridotti per gli investimenti finanziari non è assolutamente ipotizzabile che gli stessi siano stati sempre pari, con calcolo effettivo, almeno al 5%. Il che porterebbe la convenienza sul metodo analitico che è di fatto quello ordinario in tema di disclosure e che comporta, evidentemente, la necessità di produrre documentazione all'interno della quale appare scontato come l'Agenzia delle entrate possa richiedere chiarimenti in merito, per esempio, a eventuali apporti successivi rispetto a un investimento iniziale.



L'ISTANZA DI AMMISSIONE POTRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

Procedura off limits se sono iniziati accessi e verifiche

Voluntary disclosure off limits se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate. E questa una delle conseguenze dell'approvazione, ieri, in senato del provvedimento che permetterà la regolarizzazione delle attività e dei capitali detenuti illecitamente all'estero. Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 5-quater del dl 167/1990, potranno accedere alla procedura di regolarizzazione tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio

fiscali indicati dall'articolo 4 del dl n. 167/1990, ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. L'istanza di ammissione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2015, mentre le violazioni sanabili con la procedura di emersione saranno quelle commesse entro il 30 settembre 2014 (quindi quelle relative al periodo di imposta 2013).

Per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all'amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclosure in relazione ai periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.

Dovrà essere ricostruita, quindi,

la posizione «tributaria» relativa a un lasso temporale che comprende quattro periodi di imposta (o cinque, nel caso di omessa dichiarazione e, comunque, ai fini della regolarizzazione della propria posizione con riferimento al quadro RW).

I periodi di imposta raddoppiano (otto o dieci anni) nel caso di patrimoni detenuti in paesi a fiscalità privilegiata.

Viene esplicitamente prevista l'inapplicabilità di detto raddoppio al ricorrere congiunto di una serie di condizioni tra le

quali: (i) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (ii) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (iii) stipula da parte dello stato estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

La procedura si concluderà con il pagamento di quanto dovuto in un'unica rata o, al massimo, in tre rate mensili.

Per i cosiddetti conti «pocket» (la cui

media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro) è prevista, su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico dei rendimenti, prevede una redditività forfettaria degli investimenti del 5% annuo, sulla quale applicare una imposta con aliquota del 27%.

A fronte dell'attivazione spontanea da parte del contribuente della procedura di emersione è prevista una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità per una serie di reati.

Per quel che riguarda le sanzioni amministrative quest'ultime verranno irrogate al ricorrere di determinate condizioni, nella misura pari alla metà del minimo edittale. Altrimenti saranno determinate nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di disclosure, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Inoltre, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti all'estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al 3% dell'ammonta-

re degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in stati che stipulino con l'Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Sotto il profilo penale è stata prevista la non punibilità dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 74/00 (dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli e omessi versamenti ritenute e Iva).

Esclusa la punibilità anche per il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) commessi in relazione ai reati tributari delle dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli e omessi versamenti ritenute e Iva.

Inoltre, a fronte dell'introduzione dell'autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 codice penale) viene espressamente garantita la non punibilità per le condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari poc'anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).

Stefano Loconte
e Ernesto Sellitto

Il fisco dovrà ricevere tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività

Il pagamento potrà avvenire in una unica rata o al massimo in tre rate mensili